

2) Il Regno di Spagna è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3) La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 388 del 3.11.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2016 — Ugly/UAMI — Group Lottuss (COYOTE UGLY)**

(Causa T-778/14) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COYOTE UGLY — Impedimenti relativi alla registrazione — Decadenza del marchio comunitario denominativo anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di marchio non registrato — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 — Assenza di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi — Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009**»]

(2016/C 136/45)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Ugly, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert e C. Mackey, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Lukošiuė, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Group Lottuss Corp., SL (Barcellona, Spagna)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 settembre 2014 (procedimento R 1369/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ugly, Inc. e la Group Lottuss Corp.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Ugly, Inc. è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2015.

---

**Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2016 — SpokeY/UAMI — Leder Jaeger (SPOKeY)**

(Causa T-846/14) <sup>(1)</sup>

(«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo SPOKeY — Marchio comunitario denominativo anteriore SPOOKY — Dichiarazione di nullità parziale — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Esame degli elementi di prova — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009**»)

(2016/C 136/46)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

Ricorrente: SpokeY sp. z o.o. (Katowice, Polonia) (rappresentante: Matusiewicz-Kulig, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Zajfert e A. Folliard-Monguiral, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:* Leder Jaeger GmbH (Siegen, Germania)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 ottobre 2014 (procedimento R 525/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Leder Jaeger GmbH e la Spokey sp. z o.o.

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Spokey sp. z o.o. è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 65 del 23.2.2015.

---

### Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — 1&1 Internet/UAMI — Unoe Bank (1e1)

(Causa T-61/15) <sup>(1)</sup>

**«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo 1e1 — Marchi nazionali denominativo anteriore UNO E e figurativo anteriore unoe — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»**

(2016/C 136/47)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* 1&1 Internet AG (Montabaur, Germania) (rappresentante: G. Klopp, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Unoe Bank, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. González-Alberto Rodríguez, avvocato)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 dicembre 2014 (procedimento R 101/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Unoe Bank, SA e la 1&1 Internet AG.

### Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 dicembre 2014 (procedimento R 101/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Unoe Bank, SA e la 1&1 Internet AG, è annullata.*